



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

BOZZA DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

LE PARTI

- VISTO l'accordo Accordo integrativo del 19 aprile 2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei Capi squadra e capi reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- VISTE le sentenze pronunciate, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma l'11 giugno 2024 e il 14 ottobre 2024, nelle quali con riferimento all' Accordo integrativo del 19 aprile 2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei, nel rilevare che non vi è nullità delle clausole nello stesso contenute, viene evidenziato che le norme che prevedono il diritto al trasferimento del lavoratore che si trova nelle situazioni indicate dalle leggi speciali, non sanciscono un diritto assoluto al trasferimento, bensì con le espressioni "*ove possibile*", "*criteri di priorità*" e "*vacanza e disponibilità dei posto*" demandano all' Amministrazione la possibilità di effettuare la propria valutazione, esplicitandola ex ante nell' Accordo, per soddisfare non soltanto gli interessi dei lavoratori, ma anche quelli della Pubblica Amministrazione;
- ATTESO che permane la necessità di contemperare le aspettative del personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui alle leggi speciali, quali l'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'art. 78, comma 6, del 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento, nel rispetto dei criteri di mobilità individuati, in base ai ruoli di appartenenza da specifici accordi integrativi;
- CONSIDERATO che sussiste l'interesse delle parti a rivedere i termini dell'Accordo integrativo del 19 aprile 2016, con particolare riferimento sia ai destinatari, estendendone la portata applicativa al personale dei ruoli tecnico – professionali e di rappresentanza, sia al personale dei ruoli operativi non ricompresi nell'accordo integrativo del 19 aprile 2016;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- ATTESO che le espressioni “*ove possibile*”, “*criteri di priorità*” e “*vacanza e disponibilità dei posti*” individuate da ciascuna legge speciale, impongono una valutazione *ex ante* delle parti sul concetto di “*dotazione organica*”;
- RILEVATO che la dotazione organica fa parte dei documenti di programmazione delle risorse umane, anche in assenza di una specifica disposizione normativa che ne dia una definizione compiuta, e che, in termini astratti, si può comunque intendere come “*il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie allo svolgimento dell’attività dell’amministrazione per il conseguimento dei propri obiettivi e finalità istituzionali*”;
- RILEVATO, altresì, che ciascuna amministrazione in sede di definizione del piano dei fabbisogni del personale (ora confluito nel PIAO) indica non solo la consistenza della dotazione organica ma anche la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la suddetta rimodulazione deve avvenire senza alterare le quantità finanziarie complessive (c.d. vincolo di neutralità finanziaria)
- ATTESO che i trasferimenti temporanei disposti dall’Amministrazione, in caso di accoglimento delle istanze presentate del personale in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento di uno dei benefici di cui alle citate leggi speciali, non determinano una rimodulazione delle dotazioni organiche nei termini sopra indicati, ma danno luogo ad una diversa dislocazione delle risorse umane nelle sedi in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTA la tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che definisce la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO l’articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo il quale alla ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e territoriali si provvede con decreto del Ministro dell’interno;

CONVENGONO

Art. 1

Il presente accordo si applica ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, tecnico professionali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Le istanze di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, del personale di cui al comma 1, **sono valutate** dall'Amministrazione tenuto conto della disponibilità dei posti, nell'ambito della dotazione organica teorica complessiva di ciascuna struttura centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Art. 3

I trasferimenti **sono disposti** ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nell'ambito di una quota percentuale del 10 % della disponibilità della dotazione organica teorica complessiva di ciascuna struttura centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al netto delle assegnazioni temporanee di cui alla norma transitoria; hanno carattere temporaneo e non occupano il posto vacante nel ruolo di appartenenza che viene reso disponibile nella mobilità ordinaria in favore del personale anziano;

Art. 4

Il trasferimento del personale di cui al presente accordo è subordinato al mantenimento nella sede di uscita, del requisito minimo necessario a garantire il dispositivo del soccorso tecnico urgente e potrà essere effettuato solo se la carenza nel ruolo di appartenenza non sia superiore al 10%.

Art. 5

Il personale che beneficia del trasferimento temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 del presente accordo, mantiene, pertanto, la sede giuridica nel Comando Provinciale e/o nella Direzione Regionale di appartenenza.

Art. 6

I trasferimenti temporanei disposti secondo le modalità di cui al comma 3, possono essere effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Il trasferimento per consentire all'amministratore lavoratore dipendente di svolgere il mandato amministrativo è disposto quando viene ricoperta una delle cariche di cui all'art. 77, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8

L'Amministrazione, in occasione dell'avvio delle procedure di mobilità ovvero all'atto della individuazione delle sedi di prima assegnazione del personale di nuova assunzione, rende disponibile la sede giuridica del personale trasferito temporaneamente per effetto delle leggi speciali, se il medesimo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, continua a permanere nella sede di assegnazione temporanea.

Art. 9

Il trasferimento temporaneo è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalle leggi speciali di riferimento, cessati i quali il personale beneficiario dovrà rientrare nella sede di appartenenza ovvero nella nuova sede giuridica maturata di diritto, tramite le procedure di mobilità ordinaria.

Art. 10

Il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, disposto prima della sottoscrizione del presente accordo, ha carattere temporaneo e, in relazione ad esso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Art. 11

Al fine di assicurare coerenza con le finalità sottese al riconoscimento dei benefici di cui alle indicate leggi speciali, il personale trasferito temporaneamente non può svolgere attività extraistituzionali, né attività che necessitano, per il loro svolgimento, di uno spostamento dalla sede ove il medesimo presta servizio temporaneamente. Del pari non può svolgere attività di vigilanza e prevenzione incendi, nonché le attività di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e non può percepire lo straordinario per esigenze diverse dal soccorso tecnico urgente.

Art. 12

I posti da rendere disponibili per il personale anziano che aspira al trasferimento, vengono salvaguardati anche nel caso di soccombenza dell'Amministrazione negli eventuali giudizi proposti dai richiedenti le leggi speciali.